



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

06/09/2012 U-nd/4154/2012



U-MC/12

Circ. n. **123** XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Legge 7 agosto 2012 n.134 – conversione in legge del Decreto-sviluppo – importanti novità in tema di corrispettivi per gli appalti pubblici, attività edilizie e responsabilità del dipendente pubblico – adempimenti dei Consigli degli Ordini provinciali

Con la presente si comunica che nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012 n.187, s.o. n.171/L, è stata pubblicata la legge 7 agosto 2012 n.134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”), il *cd* Decreto-sviluppo.

Data la lunghezza del provvedimento normativo – composto da 70 articoli e due Allegati – in questa sede si analizzeranno schematicamente soltanto le previsioni di maggiore interesse, rinviando per il resto al testo di legge, rinvenibile sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale.

Si preannuncia comunque sin d’ora che in esso sono contenute numerose novità di rilievo e, in particolare, due norme importantissime per i professionisti e gli Ordini professionali.

La prima, accogliendo finalmente le pressanti istanze da tempo avanzate dagli organismi rappresentativi della Categoria, concerne, come noto, l'introduzione – dopo l'abolizione delle tariffe professionali ad opera della legge n.27/2012 (su cui v. la circolare CNI 10/04/2012 n.52) – di parametri per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Su tale aspetto il CNI, d'intesa con il Consiglio Nazionale Architetti, ha già preso contatto con il Ministero Vigilante, avanzando delle osservazioni e delle proposte che possano essere da guida per il provvedimento che sarà adottato dal Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

La seconda, nel prevedere misure di semplificazione e tutela dell'iniziativa economica privata in ambito edilizio, impone un nuovo obbligo procedurale a tutte le pubbliche amministrazioni, in funzione di trasparenza, in tema di responsabile del procedimento, con conseguenze di tipo disciplinare in caso di inottemperanza.

Tale obbligo riguarda quindi anche i Consigli degli Ordini.

Le varie novità saranno, per chiarezza di esposizione, analizzate separatamente, seguendo l'articolato del decreto.

I CORRISPETTIVI NEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

L'art.9, primo comma, del DL 24 gennaio 2012 n.1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012 n.27, ha stabilito – come noto - che “Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”.

Il comma 5 della medesima disposizione ha poi previsto l'abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, pertanto, (comma 3) continuavano ad applicarsi “limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali” e comunque “non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”.

Per effetto delle citate disposizioni era dunque venuta a cadere ogni possibilità di fare riferimento alle vecchie tariffe, con conseguenti problemi applicativi e la nascita di una situazione di incertezza in capo agli operatori del settore.

Soprattutto nel campo degli appalti pubblici, il venir meno del riferimento alla legge tariffaria, quando il committente è un ente pubblico, ha determinato un vuoto normativo, mettendo in difficoltà le stazioni appaltanti.

Un primo chiarimento – peraltro non risolutivo - si è avuto con la Deliberazione n.49 del 3 maggio 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (“Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito in legge 24 marzo 2012 n.27”), su cui v. la circolare CNI 28 maggio 2012 n.66.

Adesso, in sede di conversione del Decreto-sviluppo, all’art.5 (“*Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”), è stato finalmente accolto il principio che per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria **saranno individuati dei parametri ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento degli incarichi.**

Non solo. Fino all’emanazione del decreto che conterrà questi parametri è espressamente detto che **le vecchie tariffe professionali** e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n.1/2012 **possono continuare a essere utilizzate**, nel particolare settore degli appalti pubblici, **ai soli fini della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dell’individuazione delle prestazioni professionali.**

Riepilogando :

- I) Ci sarà **un decreto** emanato dal Ministero della Giustizia, in concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per definire **i parametri** con i quali saranno individuati *i corrispettivi da porre a base di gara* **nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici** dei

servizi relativi all'architettura e all'ingegneria e, inoltre, per definire *le classificazioni delle prestazioni professionali* relative agli anzidetti servizi ;

II) Tali parametri **non** potranno essere tali da determinare un importo a base di gara **superiore** a quello che sarebbe risultato applicando le vecchie tariffe professionali ;

III) **Nelle more** dell'emanazione del decreto **si potranno continuare ad applicare le vecchie tariffe professionali** e le relative classificazioni prestazionali, ma **limitatamente** alla determinazione del corrispettivo da porre a base di gara negli affidamenti professionali negli appalti pubblici e limitatamente all'individuazione delle prestazioni professionali.

E' importante sottolineare che *i parametri contenuti nel recente Regolamento ministeriale 20 luglio 2012 n.140* (su cui v. la circolare CNI 28/08/2012 n.119) **sono una cosa diversa dai parametri in discorso**, avendo i primi soltanto applicazione giudiziale, per dare al giudice degli strumenti per liquidare la parcella al professionista.

In parametri di cui all'art.5 del Decreto-sviluppo, invece, **saranno contenuti in un diverso provvedimento regolamentare**, da emanarsi - come detto - di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La possibilità - sia pure limitata temporalmente - di continuare ad applicare le vecchie tariffe nel peculiare settore degli appalti pubblici, per la determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a base di gara, viene incontro, seppure in ritardo, alle aspettative delle stazioni appaltanti e dei professionisti e costituisce un risultato che premia le iniziative politiche della Categoria.

Ricordiamo, per terminare sul punto, che in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012 sono abrogate le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi della libera concorrenza (v. la circolare CNI 12/01/2012 n.5).

Data l'importanza della previsione in parola, si ritiene comunque opportuno riportarla qui interamente.

Art.5 DL 22/06/2012 n.83, come convertito dalla legge n.134/2012 :

“1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali”.

In tema di FINANZA DI PROGETTO, per rilanciare il *project financing*, è stata introdotta la seguente disposizione all'art.153 del Codice dei contratti pubblici, dopo il comma 2 : “2-bis. Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a

soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto” (**art.3** DL n.83/2012).

Mentre – con una aggiunta all’art.14-*bis* della L.241/1990 e ss. mm. - viene stabilita l’obbligatorietà della conferenza dei servizi preliminare, da esperirsi sullo studio di fattibilità. I suoi esiti diventano vincolati per le successive fasi di progettazione, salvo il sopraggiungere di successivi e significativi elementi di novità (comma 1 dell’art.3 DL n.83/2012).

MISURE PER LA RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA

L’**art.10** del Decreto-sviluppo detta una serie di misure per la ricostruzione e la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Di interesse per gli Ordini provinciali è la previsione di cui al comma 7, secondo la quale l’affidamento degli interventi può esser disposto anche con le modalità di cui all’art.57, comma 6, del d.lgs. n.163/2006, “*e con la collaborazione*, anche in ambito locale, *degli Ordini professionali* e delle associazioni di categoria di settore”. Inoltre, in tale caso, in deroga al Codice dei Contratti pubblici, è consentito il subappalto delle lavorazioni nella categoria prevalente fino al cinquanta per cento.

Il comma 14, invece, contiene la disposizione sulla possibilità di affidare alla Società Fintecna – tramite apposita convenzione con il Ministero dell’Economia – l’effettuazione delle attività tecnico-ingegneristiche ritenute necessarie per far fronte con urgenza alle esigenze delle popolazioni colpite. Come noto, il Consiglio Nazionale ha fortemente criticato questa scelta legislativa (v. la circolare CNI 27/07/2012 n.103) e si adopererà – qualora trovasse concreta applicazione – per contrastarla in ogni sede.

L’art.11 del DL n.83/2012 stabilisce invece le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico.

Fino al 30 giugno 2013 sarà possibile usufruire delle soglie di detrazione IRPEF al 50%, per lavori fino a 96.000 euro, per interventi di ristrutturazione edilizia.

Viene inoltre confermata, fino alla stessa data, la disciplina delle agevolazioni fiscali al 55% per gli interventi di riqualificazione energetica.

ATTIVITA' EDILIZIA, SEMPLIFICAZIONI E PUBBLICAZIONE IN RETE DEL NOMINATIVO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Di notevole importanza sono le novità in tema di permesso di costruire, sportello unico per l'edilizia e siti *Internet* della pubblica amministrazione, contenute nell'**art.13** del decreto (*"Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia"*).

Il comma 01 dell'art.13 interessa il personale pubblico.

Con una aggiunta all'articolo 2 della legge sul procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990 n.241) viene stabilito l'**obbligo di pubblicare**, per ciascun procedimento, sul sito Internet dell'amministrazione, "in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella *homepage*" **l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo** e a cui l'interessato può rivolgersi qualora siano decorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento di interesse, per l'inerzia del funzionario competente. **Tale soggetto** - prosegue la norma - **in caso di ritardo, "comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare"** e, in caso di mancata ottemperanza a tale compito che gli attribuisce la legge, "assume la sua medesima responsabilità, oltre a quella propria".

Pur con le difficoltà derivanti dalla confusa tecnica legislativa utilizzata, è chiara la finalità qui perseguita dal Legislatore.

L'art.2 della Legge n.241 pone il principio della conclusione del procedimento amministrativo entro termini certi e predeterminati. Nella pratica, spesso le amministrazioni non rispettano questi termini, con nocimento degli interessi dei cittadini.

Facendo seguito ad altre misure messe in campo di recente, adesso si è deciso, per “costringere” i dipendenti pubblici a rispettare i termini di conclusione del procedimento loro affidato, di :

- a) prevedere un meccanismo (commi 9-*bis* e 9-*ter* dell'art.2 L.241/1990 e ss. mm.) di intervento sostitutivo, qualora il termine per emanare un provvedimento non sia stato rispettato ;
- b) pubblicare sul sito Internet dell'amministrazione - in modo che chiunque possa averne conoscenza - per ciascun procedimento, una tabella con l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi, in caso di inerzia del funzionario competente ;
- c) prevedere che, in caso di ritardo, il soggetto che subentra debba comunicare il nominativo del soggetto inadempiente, secondo le disposizioni del proprio ordinamento, “ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare” ;
- d) prevedere che, in caso di mancata denuncia, il sostituto risponda disciplinarmente come il soggetto inerte, oltre alla propria responsabilità.

Viene quindi a configurarsi una pesante sanzione accessoria per il funzionario che omette di segnalare il collega inadempiente, con conseguenze ancora bene da identificare.

Il comma 9-*quinqüies* stabilisce, inoltre, in caso di provvedimento rilasciato in ritardo rispetto al termine previsto, che lo stesso provvedimento debba contenere l'indicazione del termine che doveva rispettarsi e di quello effettivamente impiegato.

Riguardando anche l'attività degli Ordini provinciali (in quanto Enti pubblici non economici), si raccomanda una piena attuazione (e quindi una attenta lettura) degli **adempimenti** imposti dall'**art.2** della legge n.241/1990, nella sua ultima ed attuale versione (in allegato).

Per quanto concerne lo SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, il comma 2 dell'art.13 citato apporta varie modifiche al Testo Unico in materia edilizia (DPR 6 giugno 2001 n.380).

E' importante sottolineare subito che i Comuni dovranno adeguarsi alle prescrizioni del comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-sviluppo, ovvero **entro l'11 febbraio 2013**.

Allo sportello unico spetteranno nuove funzioni : il nuovo comma 1-*bis* dell'art.5 DPR n.380 afferma ora che **lo sportello unico per l'edilizia** costituisce l'unico punto di accesso amministrativo per il privato interessato a realizzare interventi edilizi, deputato a rispondere in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.

Lo sportello unico **acquisirà**, anche tramite conferenza di servizi, **tutti gli atti di assenso necessari**, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, del patrimonio storico-artistico, della tutela della salute e della pubblica incolumità.

Lo sportello unico (comma 1-*ter* dell'art.5 *cit.*) si presenterà quindi come l'unica interfaccia da e per il cittadino, relativamente agli atti e alle comunicazioni delle altre amministrazioni interessate.

Allo stesso modo, ai fini del rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE, lo sportello unico per l'edilizia *acquisisce direttamente* o tramite conferenza di servizi *gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.*

Tra gli atti di assenso che dovranno essere ottenuti direttamente dal Comune vi sono, tra l'altro, il parere della ASL, il parere dei vigili del fuoco relativo al rispetto della normativa antincendio, le autorizzazioni per le costruzioni in zone sismiche e gli assensi previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati.

L'art.13, comma 2, del DL n.83/2012, inoltre, - introducendo un nuovo **art.9-bis** nel DPR 380/2001 - stabilisce che, ai fini della presentazione o del rilascio di qualunque titolo abilitativo edilizio, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, anche catastali, che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni e non possono richiedere al privato attestazioni o perizie sull'autenticità di tali documenti.

Per effetto delle ultime modifiche, poi, il provvedimento finale, adottato dal dirigente e notificato all'interessato, deve intervenire entro il termine di 30 giorni dalla proposta di provvedimento del responsabile del procedimento. Il termine si sposta a 40 giorni, nel caso in cui sia stato notificato all'interessato il *cd* preavviso di rigetto di cui all'art.10-*bis* L.241. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio (comma 6 dell'art.20 DPR 380/2001).

Mentre - con una modifica all'articolo 19, comma 1, L. 241/1990 - in caso di intervento soggetto alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), viene generalizzata la possibilità di sostituire atti e pareri formali con autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, "salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti".

Si semplifica quindi la procedura per ottenere gli assenti edilizi, accrescendo la responsabilità dei professionisti, in sede di rilascio di asseverazione in luogo di un atto amministrativo.

Riguardo l'ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (art. 6 DPR n.380/2001), l'**art.13-bis** del DL n.83 (introdotto dalla legge di conversione) ha disposto che "Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-*bis*), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa nè con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-*bis*), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma".

In materia di RESPONSABILITA' SOLIDALE DELL'APPALTATORE si segnala inoltre la disposizione di cui all'**art.13-ter** Decreto-sviluppo che, modificando l'art.35 del DL n.223/2006, ha stabilito che : "In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore".

Pertanto l'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione da parte del subappaltatore. Inoltre, in base al nuovo comma 28-*bis* dell'art.35 DL *cit.*, : "Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore".

Il successivo comma 28-*ter* della medesima disposizione individua il campo di applicazione delle nuove incombenze (in allegato).

**DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA
MOBILITA' MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI
COMPLESSIVE**

Il Capo IV-*bis* del decreto, interamente inserito dalla legge di conversione, si presenta di interesse perché si occupa dello sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti e impianti per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

Troviamo così scritto (**art.17-*quinquies***, primo comma, del DL 83/2012) che “Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso” (in allegato). Mentre il successivo art.17-*septies* si occupa della adozione di un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'art.17-*octies* prevede l'attivazione di un'apposita linea di finanziamento dei progetti di ricerca finalizzati – tra l'altro - alla *progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilità tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unità di bordo, con analoghe piattaforme di informazione sulla mobilità, per la gestione del traffico in ambito urbano.*

L'art.17-*decies* disciplina il sistema di incentivi introdotto per l'acquisto in Italia di nuovi veicoli a basse emissioni complessive (la dotazione prevista è di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015).

AGENDA DIGITALE E MISURE PER LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Oltre ad occuparsi della istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale - che sostituisce la DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione - allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali e di razionalizzare la spesa pubblica, il Titolo II del Decreto-sviluppo introduce una disposizione che può dirsi rivoluzionaria.

Si tratta dell'**art.18** del decreto, intitolato : **"Amministrazione aperta"**.

Con esso si intende realizzare la pubblicità totale - in un'ottica di trasparenza dell'utilizzo delle risorse pubbliche - di ogni forma di contributo, sovvenzione, corrispettivo e compenso a persone, professionisti, imprese ed enti da parte della pubblica amministrazione, mediante completa e dettagliata pubblicazione sulla rete Internet del vantaggio economico in questione in formato "*open data*", qualora superiori i 1.000,00 euro.

Allo scopo è detto che, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o di regolamento, **nel sito Internet dell'ente pubblico devono essere indicati** : "a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio" (in allegato).

Le suddette informazioni devono essere riportate, con *link* ben visibile nella *homepage* del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009, e devono essere resi **di facile consultazione**, accessibili ai motori di ricerca **ed in formato tabellare aperto** che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La legge precisa che oggetto di accessibilità totale devono essere, *in ogni caso*, i vantaggi economici **di qualunque genere** di cui all'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241 "ad enti pubblici e privati".

Restano ferme le ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge, mentre **“Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente** ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie” (comma 6 dell’art.18 cit.).

Riguardo l’ambito applicativo della citata novità, il comma 4 dell’articolo 18 afferma che ad essa si conformano, entro il 31 dicembre 2012, “tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti”.

La data del 31 dicembre è importante perché il comma successivo impone che, **“a decorrere dal 1 gennaio 2013”**, per le concessioni di vantaggi economici successivi all’entrata in vigore del decreto-legge n.83/2012, **la suddetta pubblicazione su Internet “costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro** nel corso dell’anno solare previste dal comma 1, **e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d’ufficio** dagli organi dirigenziali e di controllo, **sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile** per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del Codice del processo amministrativo”.

Come si vede, si tratta di una previsione rivoluzionaria, perché – da un lato – obbliga le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, a mettere in Rete, visibile a chiunque, ogni forma di emolumento corrisposto, *a qualsiasi titolo*, **per somme di denaro superiori a 1.000,00 euro**, con tanto di informazioni e *curriculum* del destinatario, e di indicazione della procedura seguita per determinare il beneficiario, - dall’altro - a partire dal 2013, sanziona la eventuale inerzia degli uffici pubblici *con la perdita di efficacia legale del titolo attributivo del compenso o della sovvenzione* – che diviene così illegittimo -, unitamente alla *personale responsabilità*, amministrativa e contabile, *del funzionario*. Ulteriore previsione, di “stimolo” ad agire correttamente e con solerzia è la facoltà, concessa al destinatario

dell'attribuzione o concessione, di "denunciare" lui stesso il mancato rispetto dell'obbligo di trasparenza da parte della PA (in tale caso, infatti, come detto, l'attribuzione economica che riceve sarebbe, per legge, indebita), anche ai fini di una richiesta di risarcimento del danno.

E' da sottolineare che la pubblicità della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati *era già prevista dall'art.12* della Legge n.241/1990 (anche se con scarsa applicazione concreta), mentre ora la nuova legge precisa maggiormente ed amplia notevolmente il contenuto necessario dell'obbligo di pubblicazione, avvalendosi delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie.

Data la novità della disciplina e le rilevanti ed originali questioni applicative che pone, ci si attende comunque sul punto, nei prossimi mesi, un intervento chiarificatore del Dipartimento della Funzione Pubblica, dato che si tratta di **obblighi** che impattano pesantemente sull'attività degli uffici amministrativi e sul regime di responsabilità dei pubblici funzionari.

E', infine, previsto un **Regolamento del Governo**, entro il 31 dicembre 2012, per coordinare la materia e disciplinare le modalità di attuazione dell'art.18 "in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo" (parte finale del comma 6 dell'art.18 *cit.*).

CREDITO D'IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI

L'**art.24** del Decreto-sviluppo si occupa del credito d'imposta concesso alle imprese per le assunzioni di personale in possesso di un titolo di studio altamente qualificato in materie tecnico-scientifiche.

Infatti dispone che : "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro

annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di : a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera, se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia ; b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo” (in allegato).

E tra le lauree magistrali che, in base all'Allegato 2 del Decreto-sviluppo, danno luogo alla possibilità di usufruire del credito d'imposta, *ci sono numerosissime lauree magistrali in Ingegneria* (ad es., nell'ordine, LM-20, Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-21 Ingegneria biomedica ; LM-22 Ingegneria chimica ; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, ecc.).

Oltre a norme sulla liquidazione dell'IIVA secondo la contabilità di cassa (art.32-*bis*) e ad un Piano Nazionale per le città (art.12), il decreto introduce (art.38) semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale.

L'art.38-*bis* invece dispone l'inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche.

Importante, anche se non è possibile trattarne per motivi di spazio, è l'**art.53** del Decreto-sviluppo, che modifica nuovamente la disciplina dei SERVIZI PUBBLICI LOCALI (in allegato).

Mentre l'intero Capo X-*bis* (artt.67-*bis* e seguenti), inserito dalla legge di conversione, si occupa delle *“Misure urgenti per la gestione della chiusura dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009”*.

Molte altre sono le previsioni di interesse contenute nel pacchetto di misure approvato, per le quali si rinvia al testo del decreto-legge n.83, come convertito dalla legge n.134/2012.


In questa sede si è comunque cercato, come si è visto, di trattare e segnalare le questioni più rilevanti, pur nella complessità del provvedimento, riservandosi successivi

approfondimenti, alla luce delle esigenze e dei problemi interpretativi che l'applicazione pratica determinerà.

Si raccomanda, in ogni caso, una attenta lettura delle novità qui riportate, soprattutto in tema di ritardo nell'emanazione dei provvedimenti amministrativi (art.2 L.241/1990) e di obbligo, a far data dal 1 gennaio 2013, di pubblicazione in Rete dei compensi (art.18 Decreto-sviluppo), che possono interessare i Consigli degli Ordini in quanto pubbliche amministrazioni.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI:

- 1) Art.5 DL n.83/2012 (come convertito dalla L. 134/2012) ;
- 2) Art.3 DL n.83/2012 ;
- 3) Art.10 DL n.83/2012 ;
- 4) Art.2 L.241/1990 e ss. mm. ;
- 5) Art.13 DL n.83/2012 ;
- 6) Art.13-*bis* DL n.83/2012 ;
- 7) Art.13-*ter* DL n.83/2012 ;
- 8) Art.17-*quinquies* ;
- 9) Art.18 DL n.83/2012 ;
- 10) Art.12 L.241/1990 ;
- 11) Art.24 DL n.83/2012 (+ Allegato 2);
- 12) Art.53 DL n.83/2012.

D.L. 22-6-2012 n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.

Capo II

Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione

Art. 5 *Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*

1. *All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

«Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».

2. *Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi*

attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali. ⁽⁸⁾

(8) Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.L. 22-6-2012 n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.

Art. 3 *Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto*

1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.».

2. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto.».⁽⁵⁾

(5) Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.L. 22-6-2012 n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.

Art. 10 *Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012*

1. I Commissari delegati di cui all'*articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012* di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212*, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», ai sensi del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011*- ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.

2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non si applicano gli *articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di

pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazione d'uso di area di ricovero. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, i Commissari delegati danno notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'*articolo 11* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*.⁽¹⁵⁾

4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari delegati provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore dei Commissari delegati o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio 2012.

5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in

possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dai Commissari delegati, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'*articolo 42-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dai Commissari delegati a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

7. L'affidamento degli interventi può essere disposto anche con le modalità di cui all'*articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In deroga all'*articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento. ⁽¹⁵⁾

8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici ovvero all'attività scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui all'*articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, potendosi anche avvalere del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. I Commissari delegati possono procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati con proprie ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 8 è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari.

11. I comuni per i quali è stato adottato il *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012* di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212*, predispongono, d'intesa con i Commissari delegati, sentito il presidente della provincia territorialmente competente, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.

12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo, si fa fronte, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*.

(15)

13. Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai sensi dell'*articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilità speciali di cui all'*articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonché i criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012*.

14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministero dell'economia e delle finanze, Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal

sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi dell'*articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012*. Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*.

(15)

15. All'*articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.».

15-bis. All'*articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi».

(16)

15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive e indicazioni appositamente impartite.

(16)

(15) Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto*

2012, n. 134.

(16) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

L. 7-8-1990 n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(commento di giurisprudenza)

2. Conclusione del procedimento ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni ⁽⁸⁾.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza ⁽⁹⁾.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta

giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione ⁽¹⁰⁾.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza ⁽¹¹⁾.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti ⁽¹²⁾.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente ⁽¹³⁾.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale

soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria ⁽¹⁴⁾.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-*bis* perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ⁽¹⁵⁾.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-*bis*, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ⁽¹⁶⁾.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato ⁽¹⁷⁾.

(6) Il presente articolo, già modificato dagli *artt. 2 e 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, è stato così sostituito prima dall'*art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono stati determinati con:

- *D.P.C.M. 17 novembre 2010, n. 246*, per il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione;

- *Del. 4 novembre 2010, n. 3/2010/Del*, per la Corte dei conti;
- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271*, per il Ministero per i beni e le attività culturali;
- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 272* e il *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 273*, per il Ministero dello sviluppo economico;
- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275*, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, e *D.P.C.M. 18 febbraio 2011, n. 46*, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- *Reg. 18 marzo 2011*, per l'ACI;
- *D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 72* e con *D.P.C.M. 11 novembre 2011, n. 225*, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- *D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 90*, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, e *D.P.C.M. 8 settembre 2011, n. 178*, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, per il Ministero degli affari esteri;
- *D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109* e con *D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147*, per il Ministero dell'economia e delle finanze, per la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'Agenzia delle entrate, per l'Agenzia del territorio, per l'Agenzia delle dogane, per la Guardia di finanza e per i Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza;
- *Del. 24 maggio 2011, n. 35/2011* per l'Agenzia spaziale italiana;
- *D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 163*, per l'Istituto nazionale di statistica.

(8) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(9) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(10) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(11) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(12) Gli attuali commi da 8 a 9-*quinquies* così sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, come modificato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso *art. 1, D.L. n. 5 del 2012*. In precedenza il comma 8 era stato sostituito dalla lettera a) del comma 2 dell'*art. 3 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* dello stesso provvedimento.

(13) Gli attuali commi da 8 a 9-*quinquies* così sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, come modificato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso *art. 1, D.L. n. 5 del 2012*.

(14) Gli attuali commi da 8 a 9-*quinquies* sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, come modificato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 01 dell'*art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*. Vedi, anche, il comma 2 del citato *art. 1, D.L. n. 5 del 2012*.

(15) Gli attuali commi da 8 a 9-*quinquies* così sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, come modificato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso *art. 1, D.L. n. 5 del 2012*.

(16) Gli attuali commi da 8 a 9-*quinquies* così sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, come modificato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso *art. 1, D.L. n. 5 del 2012*.

(17) Gli attuali commi da 8 a 9-*quinquies* così sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, come modificato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso *art. 1, D.L. n. 5 del 2012*.

D.L. 22-6-2012 n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.

Art. 13 *Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia*

01. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria». ⁽²⁵⁾

1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il terzo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.».

2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le

vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli *articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160*.

1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli *articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:

a) il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;

c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;

d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'*articolo 333 del codice*

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;*

f) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;

g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice;

h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171*, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;

i) il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;

l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;

m) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'*articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, in materia di aree naturali protette»;

3) il comma 4 è abrogato;

b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.- (Documentazione amministrativa). - 1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati»;

c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «del competente ufficio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dello sportello unico»;

d) all'articolo 20:

1) al comma 1, le parole: «dal regolamento edilizio» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole: «, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente» sono soppresse;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'*articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990*, e successive modificazioni»;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a *14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'*articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990*, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio»;

5) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto»;

e) all'articolo 23:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia»;

2) al comma 3, alle parole: «Qualora l'immobile» sono

premesse le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,»;

3) al comma 4, alle parole: «Qualora l'immobile» sono premesse le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,». ⁽²⁶⁾

2-bis. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽²⁷⁾

(25) Comma premesso dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*.

(26) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*.

(27) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*.

D.L. 22-6-2012 n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.

Art. 13-bis *Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* ⁽²⁸⁾

1. *All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) *le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa*»;

b) *il comma 3 è abrogato;*

c) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. *Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa nè con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma*».

(28) Articolo inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

ALL. 7

D.L. 22-6-2012 n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.

Art. 13-ter *Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore* ⁽²⁹⁾

1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:

«28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il

pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'*articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*».

(29) Articolo inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*.

D.L. 22-6-2012 n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.

Art. 17-quinquies *Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica* ⁽³⁹⁾

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premessi i seguenti:

«1-ter. Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche».

2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

(39) Articolo inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.L. 22-6-2012 n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.

TITOLO II

Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione

Art. 18 *Amministrazione aperta*

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'*articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241* ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.

2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato *decreto legislativo n. 150 del 2009*, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'*articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno*

2003, n. 196.

4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'*articolo 97 della Costituzione*, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'*articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione*, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti. ⁽⁴⁸⁾

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'*articolo 30 del codice del processo amministrativo* di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

6. Restano fermi l'*articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, i *decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82*, *12 aprile 2006, n. 163* e *6 settembre 2011, n. 159*, l'*articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52* e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato *decreto*

legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.⁽⁴⁹⁾

(48) Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*.

(49) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*.

L. 7-8-1990 n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(commento di giurisprudenza)

12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

(43) Rubrica aggiunta dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(44) Vedi, anche, l'*art. 18, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*.

D.L. 22-6-2012 n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.

Art. 24 *Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'*Allegato 2* al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3. ⁽⁵⁸⁾

1-bis. Il credito d'imposta è riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b) del comma 1. ⁽⁵⁹⁾

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'*articolo*

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b) del comma 1, è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

4. Il diritto a fruire del contributo decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

b-bis) se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha

fruito del contributo; ⁽⁶⁰⁾

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.

6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.

7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'*articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73*, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.

9. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili

entro un limite massimo di 5 mila euro.

10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.

12. All'ultimo periodo dell'*articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, dopo la parola «riassegnate» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,».

13. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con le risorse rivenienti dal comma 12.

13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, è riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni identificati dall'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*.⁽⁶¹⁾

(58) Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*.

(59) Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*.

(60) Lettera inserita dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*.

(61) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*.

Allegato 2 - articolo 24

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico
LM-12 Design
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura
LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-6 Biologia
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-82 Scienze statistiche
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

D.L. 22-6-2012 n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.

Capo VI

Misure per accelerare l'apertura dei servizi pubblici locali al mercato

Art. 53 *Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148*

1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 3-bis*, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole «di rilevanza economica», la parola «in» è sostituita dalle seguenti: «definendo il perimetro degli»;

2) dopo le parole «massimizzare l'efficienza del servizio», sono inserite le seguenti: «e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi»;

3) al quarto periodo, dopo le parole: «Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma» sono inserite le seguenti: «che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti»; ⁽¹¹⁷⁾

4) al quarto periodo, le parole: «di dimensione non inferiore a quelle» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con le previsioni»;

b) all'*articolo 4* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «la delibera di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui»;

b) le parole «adottata previo» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa per un»;

c) le parole: «dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità»;

d) le parole «che si pronuncia entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che può pronunciarsi entro sessanta giorni»;

e) le parole «dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza» sono eliminate;

f) alla fine del primo periodo, dopo le parole «di una pluralità di servizi pubblici locali.» sono inserite le seguenti: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2.»;

2) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «trenta giorni dal parere dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla trasmissione del parere all'Autorità»;

2-bis) al comma 5, dopo le parole: «alle aziende esercenti i servizi stessi» sono inserite le seguenti: «determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito di cui al comma 11»;⁽¹¹⁸⁾

3) al comma 14 le parole «per le riforme per il federalismo» sono sostituite dalle seguenti: «per gli Affari Regionali»;

4) al comma 32, lettera a), terzo periodo, le parole: «azienda in capo alla» sono soppresse;

5) al comma 32-ter le parole: «di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del presente decreto» sono soppresse;

6) dopo il comma 35 è inserito il seguente:

«35-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore del *decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, la verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attività di cui al comma 5 e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.».

(117) Numero così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*.

(118) Numero inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134*.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.